

Ordinanza sul servizio civile (OSCi)

Modifica del 24 febbraio 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 settembre 1996¹ sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 26 Domande presentate durante il servizio militare
(art. 17 cpv. 2 e 18 LSC)

¹ L'organo d'esecuzione decide al più presto dopo quattro settimane in merito alle domande che sono presentate durante un servizio militare.

² Se il richiedente è licenziato dal servizio militare prima della scadenza delle quattro settimane, l'organo d'esecuzione tratta la domanda immediatamente dopo il licenziamento.

³ L'organo d'esecuzione tratta prioritariamente le domande presentate da Svizzeri all'estero.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2010.

24 febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 824.01**

